

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 141
Bellinzona, 4 settembre

41/2015

Decreto del Consiglio di Stato concernente il rinnovo del contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale (aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a fr. 1'200'000.–)

(del 2 settembre 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale (aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a fr. 1'200'000.–) entrato in vigore il 1 ottobre 2013 (BU 48/2013 del 13 settembre 2013); considerata la necessità di rinnovare il presente decreto per prevenire e combattere il dumping salariale nel settore in oggetto;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 051/2015 di martedì 30 giugno 2015 del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore del prestito di personale valido per tutte le aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a fr. 1'200'000.–;

ritenuto che entro il termine fissato non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera del 21 maggio 2003, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento della legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 24 settembre 2008;

preso atto della decisione della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone del 24 giugno 2015 di proporre al Consiglio di Stato la proroga del contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale (aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a fr. 1'200'000.–)

decreta:

Il contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore del prestito di personale valido per tutte le aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a fr. 1'200'000.– è prorogato per un periodo di 3 anni a far tempo dal 1° ottobre 2015.

Il presente decreto del Consiglio di Stato è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Bellinzona, 2 settembre 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato

Contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale valido per tutte le aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a fr. 1'200'000.-.

Le disposizioni evidenziate in grassetto hanno carattere obbligatorio.

Art. 1 Campo di applicazione

Il CNL con salari minimi vincolanti è applicabile a tutte le aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a fr. 1'200'000.-.

Art. 2 Importo del salario minimo

Salari orari minimi di base in franchi (in caso di pagamento della 13a mensilità):

Lavoratori non qualificati fr. 16.46/ora

Lavoratori qualificati fr. 21.95/ora

Salari orari minimi di base in franchi (in caso di pagamento di 12 mensilità):

Lavoratori non qualificati fr. 17.83/ora

Lavoratori qualificati fr. 23.78/ora

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

– 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza

– 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi saranno adeguati in base agli adeguamenti stabiliti dalle parti per i salari del CCL per il settore del prestito di personale applicabile alle aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo di almeno fr. 1'200'000.-.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale applicabile alle aziende che, per quanto concerne i lavoratori presi in prestito, presentano un salario annuo inferiore a fr. 1'200'000.-. Il contratto ha una validità di 3 anni.